

Codice A1811B

D.D. 21 dicembre 2020, n. 3525

**approvazione dello schema del "Secondo atto aggiuntivo alla convenzione attuativa rep. n. 338/014 del 03.10.2014 tra la Regione Piemonte e la Società Campi Vinovo S.p.A., per la realizzazione dell'Asse Rottalunga 1, nel Comune di Vinovo"**



**ATTO DD 3525/A1800A/2020**

**DEL 21/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**OGGETTO:** approvazione dello schema del “Secondo atto aggiuntivo alla convenzione attuativa rep. n. 338/014 del 03.10.2014 tra la Regione Piemonte e la Società Campi Vinovo S.p.A., per la realizzazione dell’Asse Rottalunga 1, nel Comune di Vinovo”

Premesso che:

- In data 16/05/2008 con atto Rep. n. 13483 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma (schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 39-8649 del 21/04/2008) tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo con l’adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. “per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi”.; l’Accordo è stato adottato con D.P.G.R. n. 96 del 29/07/2008.

- Per dare attuazione agli interventi di viabilità connessi agli insediamenti commerciali autorizzati nell’ambito della localizzazione L2, così modificati dalle deliberazioni di Conferenza di Servizi per l’autorizzazione commerciale, è risultato necessario integrare e modificare l’Accordo di Programma sottoscritto nel maggio 2008 per quanto riguarda gli interventi, nonché ridefinire i soggetti attuatori, le fonti di finanziamento e i tempi di attuazione. Pertanto è stata sottoscritta l’Integrazione e Modifica dell’Accordo con Atto Rep. n. 291/014 del 08/09/2014.

- Il sopraccitato A.d.P. e la successiva integrazione e modifica, disciplinano modalità, oneri e tempi di realizzazione di alcune opere di viabilità tra cui è inclusa la realizzazione dell’intervento “Asse Rottalunga 1” riportato al punto 3 della Tabella Allegato lettera E alla integrazione e modifica dell’A.d.P., previsto a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A. .

- Con l’Integrazione e Modifica all’Accordo, la Regione Piemonte si è obbligata a corrispondere alla Società Campi di Vinovo S.p.A. la somma complessiva di € 8.400.000,00 contribuendo per l’Asse Debouchè per una quota non superiore al 49,9% del costo con un limite di spesa di €

7.500.000,00 e per l'Asse Rottalunga 1 per una quota con un limite di spesa di € 900.000,00.

Per l'Asse Rottalunga 1 la somma del contributo regionale e di quello provinciale pari a € 300.000,00 dovrà risultare non superiore al 49,9%.

- Mediante la Convenzione Attuativa Rep. n. 337/014 del 03.10.2014 sono stati disciplinati i rapporti tra la Regione Piemonte e la Società Campi di Vinovo S.p.A. per il finanziamento e la realizzazione dell'Asse Debouchè e con la Convenzione Attuativa Rep. n. 338/014 del 03.10.2014 i reciproci rapporti tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e la Società Campi di Vinovo S.p.A., per l'intervento relativo all'Asse Rottalunga 1.

- Con D.G.R. n. 18-5832 del 27.10.2017 la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze del Collegio di Vigilanza del 05.07.2017 autorizzando l'utilizzo delle economie di spesa di parte regionale sull'asse Debouchè pari a € 1.305.165,97. Verranno utilizzati € 415.134,11 per cofinanziare, per una quota massima del 49,9%, la realizzazione degli interventi relativi al collegamento viario di collegamento tra l'asse Scarrone e la zona industriale e di modifica dell'accesso alla zona industriale dall'Asse Debouchè e la restante parte, pari ad € 890.031,86, quale incremento del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'Asse Rottalunga.

- Per tenere conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 18-5832 del 27.10.2017 con Determina del Direttore n. 4335 del 20.12.2017 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa per la realizzazione degli interventi aggiuntivi inerenti l'adeguamento dell'Asse Debouchè (repertoriato al n. 314 del 27.12.2017) e con Determina del Direttore n. 4201 del 19.12.2018 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa per la realizzazione dell'Asse Rottalunga (repertoriato al n. 30 del 16.01.2019).

- Con riferimento alla realizzazione dell'Asse Rottalunga l'atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa soprariportato, Rep.n. 30 del 16.01.2019, all'art 8, prevede quale sua durata e scadenza la data del 31/12/2020.

- Al fine di consentire l'attuazione di tutti gli interventi riconducibili al sopraccitato A.d.P. con D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018 è stato adottato l'Atto Aggiuntivo all'Integrazione e Modifica all'Accordo di Programma Rep. n.13483 del 16.05.2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. "per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata Localizzazione L2 nei Comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi" che proroga la validità dell'Accordo al 31.12.2022.

Dato atto che:

- con nota del 09.12.2020 la Società Campi di Vinovo S.p.A. con riferimento alla realizzazione dell'Asse Rottalunga 1, ha richiesto una proroga di due anni della convenzione attuativa tra la Regione Piemonte e la Società Campi di Vinovo S.p.A., Rep. n. 338/014 del 03.10.2014 così come modificata e integrata dall'Atto aggiuntivo Rep.n. 30 del 16.01.2019, in allineamento con la durata della validità dell'Accordo di Programma stabilita al 31.12.2022.
- la proroga è stata richiesta ed è necessaria al fine di consentire la realizzazione delle opere previste, di sopperire ai ritardi dovuti all'approvazione della bonifica bellica e a quelli dovuti alla sottoscrizione della Convenzione con cui si regola il consenso ad attraversare la ferrovia Torino-Pinerolo con il cavalcavia stradale, in corrispondenza del km 6 + 742;
- per quanto sopra occorre sottoscrivere un Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa al fine di consentire il completamento degli interventi prorogando la validità Convenzione Attuativa

al 31.12.2022.

Preso atto che tale Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa non comporta alcun ulteriore impegno economico per la Regione Piemonte rispetto a quelli già previsti.

Per tutto quanto sopra esposto,

Visto lo schema del “Secondo atto aggiuntivo alla convenzione attuativa rep. n. 338/014 del 03.10.2014 tra la Regione Piemonte e la Società Campi Vinovo S.p.A., per la realizzazione dell’Asse Rotalunga 1, nel Comune di Vinovo” allegato al presente provvedimento;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs.165/2001; "Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.A.A.";
- la D.G.R. n. 18-5832 del 27.10.2017.

#### *determina*

di approvare lo schema del “Secondo atto aggiuntivo alla convenzione attuativa rep. n. 338/014 del 03.10.2014 tra la Regione Piemonte e la Società Campi Vinovo S.p.A., per la realizzazione dell’Asse Rotalunga 1, nel Comune di Vinovo” , allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013, nell’apposita partizione della sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web della Regione Piemonte.

MM/LP/MA

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL  
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)  
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Atto\_Aggiuntivo\_Convenzione\_Rottalunga\_2020.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE**

**ATTUATIVA REP. N. 338/014 del 03.10.2014 TRA LA REGIONE  
PIEMONTE E LA SOCIETA' CAMPI DI VINOVO S.p.A. PER LA  
REALIZZAZIONE DELL'ASSE ROTTALUNGA 1 NEL COMUNE DI  
VINOVO**

**(Accordo di Programma Rep. n° 13483/2008 e Integrazione e modifica  
Rep. N° 291/2014. Atto Aggiuntivo all'Integrazione e Modifica adottato  
con D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018)**

**PREMESSO CHE:**

➤ in data 16/05/2008 Rep. n. 13483 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (di seguito AdP) tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Nichelino e Comune di Vinovo con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A. *“per la realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona di insediamento commerciale denominata localizzazione L2 nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi”*. L'Accordo è stato adottato con con D.P.G.R. n. 96 del 29.07.2008;

➤ in data 08/09/2014 Rep. n. 291/2014 è stata sottoscritta tra i medesimi soggetti di cui sopra, l'integrazione e modifica all'Accordo di Programma Rep. n. 13483/2008 per tener conto delle variazioni richieste dalla Società Campi di Vinovo S.p.A. alle autorizzazioni commerciali ubicate nell'area di che trattasi;

➤ il sopracitato AdP e la successiva integrazione e modifica, disciplinano modalità, oneri e tempi di realizzazione di alcune opere di viabilità tra cui è inclusa la realizzazione dell'intervento *“Asse Rottalunga 1”* riportato al punto

3 della Tabella Allegato lettera E alla integrazione e modifica dell'AdP, previsto a carico della Società Campi di Vinovo S.p.A. ;

➤ l'AdP e la sua integrazione e modifica prevedono che la realizzazione dell'intervento Asse Rottalunga 1 sia disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Società Campi di Vinovo S.p.A.;

➤ con Convenzione rep. n. 338/2014 del 03.10.2014 sono stati disciplinati i rapporti tra Regione Piemonte, Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e Società Campi di Vinovo S.p.A. per il finanziamento e realizzazione dell'Asse Rottalunga 1;

➤ con D.G.R. n. 18-5832 del 27.10.2017 la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze del Collegio di Vigilanza del 05.07.2017 autorizzando l'utilizzo delle economie di parte regionale derivanti dal ribasso d'asta pari ad € 1.305.165,97 per la quota parte di € 415.134,11 per cofinanziare, per una quota massima del 49,9%, la realizzazione degli interventi relativi al collegamento viario di collegamento tra l'asse Scarrone e la zona industriale e di modifica dell'accesso alla zona industriale dall'Asse Debouchè e la restante parte pari ad € 890.031,86 quale incremento del cofinanziamento regionale per la realizzazione dell'Asse Rottalunga.

➤ Per tenere conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 18-5832 del 27.10.2017 è stato firmato l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa per la realizzazione degli interventi aggiuntivi inerenti l'adeguamento dell'Asse Rottalunga, l'atto è stato repertoriato al n. 000030 in data 16.01.2019.

➤ Con D.P.G.R. n. 100 del 10.12.2018 è stato adottato l'Atto Aggiuntivo all'Integrazione e Modifica all'Accordo di Programma rep. 13483 del

16.05.2008 che proroga la scadenza al 31.12.2022.

➤ Con nota del 09.12.2020 la Società Campi di Vinovo S.p.A. ha chiesto alla Regione Piemonte la proroga di ulteriori due anni della durata della Convenzione rep. n. 338/014, modificata e integrata dall'Atto aggiuntivo Rep.n. 30 del 16.01.2019, in allineamento con la durata della validità dell'Accordo di Programma stabilita al 31.12.2022, al fine di consentire la realizzazione delle opere previste, di sopperire ai ritardi dovuti all'approvazione della bonifica bellica e a quelli dovuti alla sottoscrizione della Convenzione con cui si regola il consenso ad attraversare la ferrovia Torino-Pinerolo con il cavalcavia stradale, in corrispondenza del km 6 + 742;

**DATO ATTO CHE**

al fine di consentire il completamento degli interventi previsti nell'Atto Aggiuntivo occorre prorogare di ulteriori due anni la scadenza della Convenzione Attuativa alla data del 31.12.2022.

**PER QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:**

la REGIONE PIEMONTE (nel seguito chiamata "Regione") con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto ..... nato a .....il ....., nella sua qualità di Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, (nel seguito chiamata "Città Metropolitana") con sede in Torino, corso Inghilterra 7, cod. fisc. 01907990012, per la quale interviene nel presente..... , nato a ..... il ..... nella sua qualità di Direttore dell'Area Lavori

Pubblici;

la SOCIETÀ CAMPI DI VINOVO S.p.A. con sede in Torino, via Vincenzo Vela, 42, codice fiscale n. 00639440015, per la quale interviene nel presente atto ..... nato a ..... il ....., nella sua qualità di Amministratore Delegato,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo UNICO**

Il primo comma dell'Articolo 8, "Durata della Convenzione", dell'Atto Aggiuntivo (rep. n. 30 del 16.01.2019) viene così modificato: "Al fine di consentire l'attuazione delle opere, la scadenza della Convenzione rep. n. 338/014 è prorogata al 31.12.2022".

Resta invariato quanto previsto al primo e secondo comma dell'Articolo Unico di tale Atto Aggiuntivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la REGIONE PIEMONTE:

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – il Direttore pro tempore

.....

*(firmato digitalmente)*

Per la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

.....

*(firmato digitalmente)*

Per la SOCIETA' CAMPI DI VINOVO S.p.A.:

.....

*(firmato digitalmente)*